



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

Roma, 30 APR. 1992

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI
SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO ED UU. PP. I. C. A. - DIV. VIII^A

Protocollo n. 297-556

Alle CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

LORO SEDI

Agli UFFICI PROVINCIALI DELLA
INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO

LORO SEDI

OGGETTO: LEGGE 5.3.1990, N. 46. NORME PER LA SICUREZZA DEGLI
IMPIANTI.

e, p. c.

CIRCOLARE N 3282/C

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato della Cooperazione,
del commercio, dell'artigianato
e della pesca

90100 PALERMO

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-
VENEZIA GIULIA - Presidenza
della Giunta - Segreteria
generale - Servizio di Vigilanza
sugli enti

Via S. Francesco, 37

34133 TRIESTE

Alla REGIONE TRENINO - ALTO
ADIGE - Ufficio Vigilanza
delle Camere di commercio

38100 TRENTO

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA - Assessorato dell'in-
dustria e del commercio

09100 CAGLIARI

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA
VALLE D'AOSTA - Assessorato
dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e dei trasporti

11100 AOSTA

-2-

ALL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE
DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
P.zza Sallustio, 21
00187 ROMA

Alla C.E.R.V.E.D. - Divisione
camerale - Direzione
Organizzazione e Qualità
Servizi Camerali
Corso Stati Uniti, 14
35020 PADOVA

Di seguito alle circolari n. 3239/C del 22.3.1991 e 3253/C del 10.9.1991 relative all'argomento di cui all'oggetto (delle quali si seguono i medesimi criteri ed, ove ricorrenti, le medesime intestazioni e numerazioni) ed in relazione ai numerosi quesiti formulati sullo stesso argomento da molte di codeste Camere di commercio anche a seguito dell'avvenuta emanazione del regolamento di attuazione approvato con d.p.r. 6 dicembre 1991, n. 447, si fa presente quanto segue in merito ai singoli argomenti piu' sotto evidenziati.

2) NATURA DEI SOGGETTI ABILITATI E DEI SOGGETTI CHE DEVONO POSSEDERE I REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.

2e) L'ambito di applicazione della legge 5.3.1990, n.46 e' stato definito dall'articolo 1 della stessa legge che oltre ad elencare gli impianti sottoposti alla relativa disciplina precisa che trattasi in ogni caso, salvo l'eccezione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 1 per gli impianti elettrici, di "impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile"

Tale ambito di applicazione, ridefinito in modo dettagliato dall'articolo 2 del regolamento di attuazione approvato con il d.p.r. 6.12.1991, n.447, non esaurisce le potenzialita' operative delle imprese interessate alle attivita' impiantistiche.

Ne consegue che non esiste un divieto assoluto all'esercizio delle attivita' impiantistiche da parte di imprese prive dell'abilitazione di cui all'articolo 2 della legge. Beninteso a condizione che tali attivita' vengano esercitate in ambiti diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge e all'articolo 1 del regolamento di attuazione.

Pertanto codeste Camere possono accogliere denunce di iscrizione al Registro delle ditte presentate da imprese "installatrici" prive dei requisiti previsti dalla legge

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S. Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato segue nota n. Paris del

-3-

n.46/1990 purchè venga precisato, con riferimento alla natura delle attività svolte, che le stesse sono esercitate esclusivamente al di fuori degli ambiti di applicazione della legge stessa. Naturalmente a tali imprese in nessun caso potrà essere rilasciato il "certificato di riconoscimento" previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge e dall'articolo 3 del regolamento di attuazione".

2f) L'art. 7, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con d.p.r. 6.12.1991, n.447 testualmente recita: "la dichiarazione di conformità e' rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica".

Dal testo normativo sembra potersi dedurre che i servizi interni delle imprese non di settore che dispongono di propri uffici tecnici adibiti all'impiantistica siano abilitati all'esercizio delle relative attività anche negli ambiti di applicazione definiti dall'articolo 1 della legge, così come specificati dall'articolo 1 del regolamento di attuazione, purchè ricadenti all'interno dell'impresa stessa; naturalmente a tali uffici, che si ribadisce possono operare solo all'interno dell'impresa di appartenenza, dovrà essere preposta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge n.46/1990, una persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 della stessa legge, previo accertamento da parte della Commissione camerale di cui all'articolo 4.

2g) Il comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di attuazione, come più sopra evidenziato, elimina ogni dubbio interpretativo circa la legittimità dell'esercizio delle attività disciplinate dalla legge n.46/1990 anche da parte di imprese non di settore dotate delle necessarie strutture tecniche purchè le stesse operino al proprio interno e rispettino ogni altra condizione recata dalla legge stessa.

Cio' premesso si comunica di ritenere altrettanto legittimo che, alle stesse condizioni, anche soggetti giuridici privi della qualificazione di impresa e comunque non soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro delle ditte, quali ad esempio le aziende agricole, gli ospedali o, più in generale, le pubbliche amministrazioni, esercitino al proprio interno le attività disciplinate dalla legge n.46/1990.

2h) I soggetti di cui ai numeri 2f) e 2g) non hanno alcun particolare obbligo nei confronti del Registro delle ditte.

2i) Con il cessare del regime transitorio di cui all'articolo 5 e di cui all'articolo 18 la legge e' definitivamente entrata a regime.

-4-

Ne discende - ferma restando la facolta' di singole persone di chiedere alla Commissione camerale l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 della legge n.46/1990 indipendentemente dalla manifestazione di un interesse immediato all'avvio di una attivita' - che allo stato attuale le richieste di accertamento del possesso dei requisiti tecnico professionali dovrebbero provenire, in via prevalente, da parte di soggetti che intendono avviare nuove imprese.

21) Circa la procedura da seguire da parte di chi intende avviare imprese individuali, considerato che l'iscrizione di tali imprese al Registro delle ditte (o all'Albo delle imprese artigiane) puo' avvenire, in base alle relative disposizioni di legge, solo dopo l'avvenuto avvio dell'attivita' e che la legge n. 46/1990 riserva (salvo le eccezioni segnalate al numero 22 della presente circolare) l'esercizio delle attivita' di cui alle varie lettere dell'articolo 1 alle ".... imprese,, regolarmente iscritte al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane" il cui titolare (o altra persona dallo stesso appositamente preposta) sia in "... possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 ...", si suggerisce quanto segue.

a) l'interessato prima di avviare l'attivita' (in caso contrario violerebbe la legge) presenta denuncia al Registro delle ditte per l'esercizio di una, parte o tutte le attivita'di cui all'articolo 1 della legge n.46/1990;

b) l'ufficio del Registro delle ditte della Camera di commercio provvede all'iscrizione in via provvisoria, rilasciando la ricevuta di cui al primo comma dell'articolo 96 del r.d. 4.1.1925, n.29;

c) l'iscrizione definitiva e' subordinata al verificarsi di due condizioni: 1) alla dimostrazione (anche disgiunta) dell'avvenuto accertamento in capo al titolare (o ad altra persona immedesimata nell'azienda) del possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 3 della legge n.46/1990, 2) alla denuncia di avvenuto avvio dell'attivita'.

Per quanto riguarda i soggetti che intendono avviare le attivita' in questione nella forma dell'impresa artigiana si ritiene che possa provvedersi da parte delle competenti Commissioni secondo una procedura analoga a quella sopraesposta.

2m) Nessun particolare problema sembra, invece, sussistere nei confronti del Registro delle ditte (e si ritiene anche nei confronti dell'Albo delle imprese artigiane) per l'iscrizione delle societa' costituite in una delle forme

-5-

previste dal codice civile e per le società irregolari, atteso che le stesse debbono presentare denuncia allo stesso Registro, indipendentemente dall'avvenuto avvio dell'attività, entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese e dalla data di registrazione dell'atto costitutivo (art.2 del d.m. 9.3.1982). Naturalmente anche per le società l'accettazione della denuncia di avvio dell'attività resta subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto accertamento, in capo a persona immedesimata nell'azienda, dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 della legge n.46/1990.

2n) si raccomandano le Commissioni di cui all'articolo 4 della legge n.46/1990 che accertano il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 della stessa legge di utilizzare, ai fini della relativa attestazione, la terminologia dell'articolo 1 della legge.

Al riguardo si fa presente di ritenere che non esista alcun impedimento, sulla base dei titoli di studio posseduti e dell'attività lavorativa effettivamente svolta dai richiedenti, a riconoscere in capo agli stessi il possesso di requisiti tecnico-professionali "abilitanti" all'esercizio di alcune soltanto delle attività indicate dalle varie lettere dell'articolo 1 della legge n.46/1990; ad esempio, con riferimento alla lettera a, è ipotizzabile "un'abilitazione" limitata ai soli impianti di utilizzazione dell'energia elettrica (e non anche a quelli di produzione, di trasporto e di distribuzione), con riferimento alla lettera b è ipotizzabile "un'abilitazione" limitata all'installazione di antenne e/o di impianti di protezione da scariche atmosferiche (e non anche all'installazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici), ecc.; inoltre è ipotizzabile "un'abilitazione" alla sola attività di manutenzione dei vari impianti (e non anche di installazione, trasformazione ed ampliamento) e così via.

Analogamente si fa presente di ritenere che non esista alcun impedimento a che le "abilitazioni" di che trattasi riguardino attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione trasversali rispetto agli impianti indicati nelle singole lettere di cui all'articolo 1 della legge; ad esempio, ad avviso dello scrivente, è ipotizzabile che l'abilitazione all'installazione di "impianti di protezione antincendio" (di cui alla lettera g) si accompagni installazione di "impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere" (di cui alla lettera b).

Peraltro, fermo restando che è la situazione rilevata in termini oggettivi all'atto dell'esame della relativa documentazione che deve prevalere, si raccomanda alle competenti Commissioni, a fini di chiarezza nell'interesse dell'utenza in genere ed in particolare dei committenti, di

-6-

fornire ai singoli richiedenti, ogni volta che cio' sia possibile, "abilitazioni" che risultino omogenee ed esaustive nei confronti delle singole lettere di cui all'articolo 1 della legge n.46/1990, sicche' le connesse attestazioni da rilasciare a cura delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di attuazione, possano fare a loro volta diretto riferimento alle stesse lettere.

3) REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART.3.

3f) A corollario di quanto affermato sub 2e), 2f), 2g) e 2h) questo Ministero - nel silenzio della legge n.46/1990 e del suo regolamento ed in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione che assicura a tutti i cittadini condizioni di parita' nei confronti della legge - fa presente di ritenere che nulla vieti alle Commissioni camerali (e alle Commissioni provinciali dell'artigianato) di considerare valide, ai fini della determinazione dei periodi lavorativi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 della legge n.46/1990, anche le attivita' impiantistiche, opportunamente documentate, svolte alle dipendenze degli uffici tecnici delle imprese (o di altri soggetti giuridici) a cui risulti consentito (sia pure limitatamente al proprio interno) l'esercizio di tali attivita'.

3g) Circa i riflessi sui titolari, i collaboratori familiari gli amministratori e i soci dell'avvenuto riconoscimento in capo all'impresa di appartenenza del possesso dei requisiti tecnico-professionali in base alle norme transitorie di cui all'articolo 5 della legge n.46/1990 si conferma quanto gia' rappresentato con la circolare n.3239/C del 22.3.1991 ai numeri 3d) e 3e), e cioe' di ritenere :

a) per le imprese individuali, che sia stato implicitamente riconosciuto "ope legis" in capo al titolare (salvo diverse indicazioni, sempre possibili nel caso di imprese non artigiane) e fino a che l'impresa rimarra' in vita ed iscritta (secondo le relative disposizioni) al Registro delle ditte, il possesso delle connesse capacita' tecnico-professionali ; peraltro, nel caso di modifica della forma giuridica dell'impresa (che per le ditte individuali comporta la cessazione delle stesse e la costituzione di nuove imprese) o nel caso di passaggio ad altra impresa in qualita' di preposto, sembra doversi comunque procedere nei confronti del soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge n.46/1990, alla verifica del possesso dei requisiti tecnico professionali.

b) per le societa' che valga la stessa "regola" indicata alla lettera a), naturalmente a favore della persona, o delle persone che siano state formalmente indicate quali preposti.

-7-

3h) Si ritiene altresì opportuno confermare quanto rappresentato al numero 7e), sotto la voce varie, della circolare n.3253/C del 10.9.1991, secondo cui - nel caso di impresa artigiana che perda tale qualifica, ma continui senza interruzione alcuna l'esercizio dell'attività impiantistica in qualità di impresa non artigiana, regolarmente iscritta al Registro delle ditte (ove risultava precedentemente già annotata) - non occorre alcuna ulteriore accertamento in merito ai requisiti tecnico-professionali in capo al suo titolare anche nel caso in cui il riconoscimento degli stessi fosse avvenuto (in capo all'impresa) in forza delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 5 della legge n.46/1990.

11) CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.

11a) L'articolo 3 del regolamento di attuazione, approvato con il d.p.r. 6.12.1991, n.447, prevede, in esecuzione di quanto disposto al riguardo dall'articolo 4 della legge n.46/1990, il rilascio di certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali:

- a) a favore delle imprese;
- b) a favore dei responsabili tecnici.

Ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dello stesso articolo 3 del regolamento di attuazione i certificati dovranno essere rilasciati secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria.

11b) I certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali riferiti alle imprese devono attestare, nell'interesse dei committenti, la legittimazione dell'impresa ad operare nell'ambito della disciplina della legge n.46/1990 con l'indicazione puntuale degli impianti su cui la stessa è abilitata ad intervenire a scopo di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione.

All'atto del loro rilascio si raccomanda di tenere conto di quanto già rappresentato al numero 2n della presente circolare sulla necessità di utilizzare, per la descrizione delle attività impiantistiche al cui esercizio l'impresa è abilitata, la stessa terminologia della legge facendo, nei limiti del possibile, riferimento all'intero contenuto delle varie lettere di cui all'articolo 1.

11c) Tali raccomandazioni valgono in particolare per il rilascio dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali alle imprese che hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio delle attività impiantistiche ai sensi dell'articolo 5 della legge n.46/1990.

-8-

Al riguardo, nel rinviare a quanto rappresentato ai numero 5c) e 5d) della circolare n.3239/C del 22.3.1991 circa il valore attribuibile alle denunce fatte in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge n.46/1990, si raccomanda alle Camere di commercio e alle Commissioni provinciali dell'artigianato la massima cautela. nel ricondurre alla terminologia propria della legge n.46/1990 la descrizione delle attivita' svolte fatta dai singoli interessati in epoca in cui non sussistevano particolari vincoli all'esercizio delle stesse attivita'.

11d) Analoghe raccomandazioni valgono per il rilascio dei certificati in argomento da parte delle Camere di commercio ai responsabili tecnici e, in generale, a tutti i soggetti nei cui confronti si sia concluso positivamente, ad opera delle Commissioni camerali, l'accertamento di cui all'articolo 4 della legge n.46/1990.

7 VARIE

7h) A corollario di quanto rappresentato sub 11 in merito ai certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali si rappresenta la necessita' che la terminologia utilizzata nel testo dei certificati rilasciati alle varie imprese venga ricondotta d'ufficio, secondo le procedure fissate dalla normativa in vigore, anche nella descrizione delle attivita' risultanti al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane.

Tale operazione ha natura prettamente tecnica e, limitandosi alla mera ridefinizione, alla luce della legge n.46/1990, delle attivita' gia' denunciate non costituisce, dal punto di vista giuridico, modifica delle precedenti denunce e delle relative risultanze anagrafiche.

7i) Con riferimento a quesiti posti in ordine alla possibilita' di riconoscere il possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 5 della legge n.46/1990 in capo ad imprese aventi per oggetto sociale "la costruzione di immobili", o simili, nel richiamare quanto rappresentato con la circolare n.3239/C del 22.3.1991 al numero 5c) in merito alle denunce di attivita' generiche comunque ricomprendenti alcune di quelle espressamente indicate all'articolo 1 della legge, si fa presente di ritenere che "la costruzione di immobili" possa essere ricompresa tra le citate attivita' generiche per le quali occorre giungere alla puntualizzazione, come piu' sopra raccomandato (numero 11c della presente circolare).

Circa la natura della documentazione da acquisire al fine della individuazione delle attivita' effettivamente svolte si ritiene, nel caso specifico, che sia possibile fare

-9-

riferimento, oltre che a fatture, anche e soprattutto alle attestazioni di iscrizione nelle varie sezioni dell'Albo dei costruttori.

71) Con l'occasione si trasmette copia della nota 9.10.1991, n.7790/CII pervenuta dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione professionale, Divisione 3°, Sezione 3° - con la quale lo stesso ha espresso parere negativo in ordine alla possibilita' che alcuni tipi di brevetti di specializzazione rilasciati dal Ministero della difesa possano costituire requisiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n.46/1990.

IL MINISTRO



Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato seguito nota n° del

